



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI DI MARIGLIANO

ART. 1) - GENERALITA'

1. IL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI di Marigliano rappresenta la collettività dei residenti più giovani all'interno della comunità locale, esprimendone le istanze all'Amministrazione Comunale e promuovendo azioni nelle materie di competenza.
2. IL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI si rapporta con le realtà del volontariato e dell'associazionismo presenti sul territorio e collabora in occasione di eventi che coinvolgano la comunità locale.

ART. 2) - COMPOSIZIONE - DURATA

1. IL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI è composta di 30 membri e resta in carica due anni.
2. IL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI rappresenta la collettività dei giovani residenti a Marigliano (di qualsiasi cittadinanza, anche non italiana), frequenti le classi IV e V della scuola primaria e I, II e III della scuola secondaria di primo grado di Marigliano.
3. La composizione del consiglio sarà così ripartita:
 - 9 membri della scuola media inferiore Alighieri - Pacinotti
 - 9 membri della scuola media inferiore E. Aliperti
 - 4 membri della scuola elementare appartenente al I circolo didattico
 - 4 membri della scuola elementare appartenente al II circolo didattico
 - 4 membri della scuola elementare appartenente al III circolo didattico

ART. 3) - L'ELEZIONE

1. Sono elettori tutti gli allievi delle classi IV e V della scuola primaria e I, II e III della scuola secondaria di primo grado di Marigliano residenti nel comune alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, di cittadinanza anche non italiana, come da elenco predisposto dall'Ufficio Servizi Demografici in collaborazione con gli istituti scolastici.
2. Tutti gli elettori possono candidarsi alla carica di Consigliere.
3. L'elezione viene indetta dal Sindaco di Marigliano ed è pubblicizzata mediante affissione di manifesti all'Albo Pretorio e nel territorio comunale. Tali manifesti devono indicare il

giorno, l'orario e il luogo in cui avrà luogo la votazione. L'Affissione dei manifesti deve essere effettuata almeno 30 gg. Prima della votazione.

4. Entro il 15° giorno antecedente quello fissato per la votazione gli interessati presentano la propria candidatura presso l'Ufficio istituito del Comune su appositi moduli disponibili presso detto ufficio, a pena di esclusione della lista dalle elezioni.
5. L'elezione avviene tramite consegna all'elettore di scheda, riportante i nominativi dei candidati in ordine alfabetico, da restituire in anonima nell'urna apposita; ogni elettore può votare solo un candidato.
6. Il luogo dove si svolge l'elezione deve essere attrezzato in modo tale da consentire la segretezza dell'espressione del voto da parte dell'elettore, presso ogni singolo istituto scolastico.
7. L'elezione è valida se alla stessa partecipa la metà più uno degli elettori aventi diritto."Lo spoglio delle schede viene effettuato il giorno successivo a quello della votazione, a cura della Commissione elettorale del Consiglio Comunale dei Giovani che sovrintende allo svolgimento delle elezioni e che è composta da n.5 consiglieri appartenenti al Consiglio Comunale della città, nominati per ogni elezione dal Sindaco del Comune di Marigliano". Le schede votate e gli atti connessi, nel tempo intercorrente tra la votazione e lo scrutinio, sono conservati in sicurezza a cura dell'Ufficio suddetto.
8. Sarà eletto Sindaco del CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI il candidato che ha riportato il maggior numero di voti tra quelli frequentati le classi della scuola media inferiore (in caso di parità, il minore di età).
9. Concluso lo scrutinio, il Sindaco di Marigliano proclama Sindaco dei Giovani il candidato che ha riportato il maggior numero di voti nei limiti di cui al comma precedente. Al fine di garantire il principio della rappresentatività il Sindaco eletto dura in carica per il periodo di un solo anno decorrente dalla data della proclamazione dopodiché, allo scadere, sarà proclamato Sindaco il consigliere che ha avuto il maggior numero di voti nella lista della scuola media inferiore che non ha espresso il Sindaco.
Il Sindaco di Marigliano proclama altresì Consiglieri del CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI i candidati che Hanno riportato il maggior numero di voti, escluso il candidato eletto Sindaco (in caso di parità, il minore di età), secondo il riparto operato all'art. 2 comma 3.

ART. 4) - COMPETENZE

1. IL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI ha competenza per le seguenti materie: ambiente, sport, tempo libero, istruzione, cultura e spettacolo, attività in favore di giovani ed anziani, rapporti con l'associazionismo, prevenzione e recupero dei fenomeni di marginalità, conoscenza e tutela dei beni storici, culturali, ambientali e paesaggistici del territorio, educazione alla pace, tolleranza, solidarietà, legalità, salute, organizzazione di eventi e spettacoli culturali e musicali.
2. IL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI:
 - esprime il proprio motivato parere su qualunque pratica gli sia trasmessa dall'Amministrazione Comunale;

- esercita funzioni propositive nell'ambito delle materie di cui al comma 1 del presente articolo; tali proposte saranno prese in considerazione dall'Amministrazione Comunale, che le realizzerà compatibilmente ai propri indirizzi programmatici e alle disponibilità di bilancio, dando comunque tempestivo riscontro alle richieste;
 - controlla gli esiti delle proposte formulate;
 - cura la diffusione di un Notiziario di informazione dell'attività del CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI stesso.
3. Le sedute del CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI si terranno nei locali che il Comune vorrà deputare a tale scopo o in altro locale aperto al pubblico, esse sono pubbliche.
Il CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.
4. Le deliberazioni sono valide se adottate con voti della maggioranza assoluta dei presenti. Tutte le votazione avvengano per alzata di mano. Quando ricorrano particolari esigenze, il CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI può invitare alle sedute il Sindaco del Comune o un suo delegato.
5. La prima seduta è convocata dal Sindaco entro 15 giorni dall'elezione. Nella prima seduta vengono eletti il Presidente e due vice Presidente secondo le regole dettate dal regolamento del CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI.
6. Le funzioni di segretario del CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI sono da persona all'uopo incaricata, che abbia attinenza con il CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI stesso, o da dipendente comunale, all'uopo incaricato. Copia dei verbali viene trasmessa all'amministrazione Comunale.
7. Le iniziative e le attività del CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI vengono pubblicate in un'apposita bacheca nell'ambito del palazzo comunale e in una pagina dedicata sul sito internet del Comune.
8. IL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI si riunisce in via ordinaria ogni mese e in via straordinaria su iniziativa del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri.

ART. 5) - DECADENZA E SURROGA

1. Il consigliere eletto ed il Sindaco del CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI rimane in carica:
- in caso di trasferimento della residenza in altro Comune, fino al momento del trasferimento;
 - fino alla terza assenza, consecutiva e non giustificata, dalle sedute del CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI;
 - fino alle dimissioni.
- Il Sindaco del Comune procede alle eventuale surroga del consigliere del CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI nominando consigliere il primo dei candidati non eletti inclusi nella lista elettorale di cui il consigliere Surrogato faceva parte.
2. nel caso di impossibilità di surroga per mancanza di candidati, il CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI si intende validamente composto fino a un minimo di 20 componenti. In caso di componenti in numero inferiore, si procede a nuova elezione del CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI.

Art. 6) - MEZZI FINANZIARI

In sede di predisposizione del bilancio annuale viene prevista una quota di finanziamento da destinare ad attività direttamente organizzate dal CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI.

ART. 7) - IL SINDACO E LE SUE COMPETENZE

1. All'atto di assumere le funzioni, il Sindaco del CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI presta formale promessa di fronte al Sindaco del Comune e al CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI con la seguente formula: "Io Sindaco di Marigliano prometto davanti ai cittadini, ragazzi e adulti, di svolgere il mio compito con lealtà e sincerità".
2. Il Sindaco, nelle cerimonie alle quali presenza in tale, indossa la fascia tricolore.
3. Il Sindaco rappresenta il CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI
4. Spetta al Sindaco:
 - Curare l'inoltro dei pareri e delle proposte formulate dal Consiglio a chi di competenza;
 - riferire allo stesso circa gli esiti delle richieste avanzate.
 - Svolgere le funzioni eventualmente delegategli dal Sindaco del Comune.
 - Curare i rapporti con i soggetti esterni del CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI.

ART. 8) - LA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice Sindaco e, nella prima seduta successiva alle elezioni, ne dà comunicazione al consiglio, dopo il giuramento.
2. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di 6 assessori scelti tra i consiglieri eletti e rappresentativi di tutti gli istituti scolastici di cui all'art.2 comma 3 seguendo il seguente criterio:
 - n.1 assessore per ogni circolo didattico;
 - n.2 assessore per la scuola media inferiore che non esprime il Sindaco;
 - n.1 assessore per la scuola media inferiore che esprime il Sindaco.

ART. 9) - LE COMMISSIONI DI LAVORO

1. IL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI si articola in commissioni con funzione consultiva per approfondire particolari problemi.
2. I componenti sono scelti tra gli eletti dal CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI.
3. Ogni commissione viene composta da sei membri e, di norma, deve essere assicurata, ove è possibile, la rappresentanza di Consiglieri di tutte le scuole.
4. Le Commissioni possono essere permanenti o temporanee.
5. Possono essere invitati a partecipare al loro lavoro delle Commissioni esterne.
6. Le Commissioni riferiscono circa il loro lavoro al CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI, che delibera in via definitiva.